



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 04/06/2020

Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA  
Unità Proponente: PERSONALE

**OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D/D1 DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia;

Preso atto:

- della propria determinazione n. 53 del 07.02.2020 con la quale si approvava l'avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità nel profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico" cat. D/D1, full time, da assegnare al Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
- che è stata espletata la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 con nota prot. 781 del 13/01/2020 verso la Funzione Pubblica e nota prot. 784 del 13/01/2020 verso la Regione Toscana e che la stessa ha avuto esito negativo;
- dell'art. 3 comma 8 della L. 56/2019: "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" secondo il quale "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

Premesso che il D.L. n. 18 del 17.3.2020, così come integrato dal D.L. n. 23/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto all'art. 103 la "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", come di seguito precisato:

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020”;

Dato atto che, sulla base di quanto disposto dal D.L. n. 18 del 17.3.2020, così come integrato dal D.L. n. 23/2020, al fine del computo dei termini per i procedimenti non va tenuto conto del periodo di sospensione intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

Viste le determinazioni n. 233 e n. 234 del 01/06/2020 con le quali veniva rispettivamente approvato l'elenco dei candidati ammessi con riserva, comunicato il calendario delle prove e nominata la commissione giudicatrice;

Visto l'art. 247 comma 4 e l'art. 249 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che prevedono termini ridotti per la pubblicazione in Gazzetta dei bandi di concorso e che testualmente recitano:

- “Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

- “Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Considerato che al momento non risulta chiaro se la disposizione di cui al citato art. 249 comma 1 che riduce i termini di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale a quindici giorni debba applicarsi ai nuovi concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 34/2020 o anche a quelli in corso di pubblicazione;

Ravvisata pertanto l'opportunità, anche al fine di consentire la maggior partecipazione possibile, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto dando atto che conservano comunque validità le domande già pervenute in forza del precedente avviso, fatto ovviamente salvo il loro esame ai fini

dell'ammissione e che sarà facoltà degli interessati integrare le stesse o la documentazione a suo tempo presentata, entro i nuovi termini di scadenza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

#### DETERMINA

1. di riaprire, per i motivi di cui in premessa, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto fissando la nuova scadenza al 27/07/2020 e dando atto che restano invariate le disposizioni previste nell'avviso di selezione approvato con determinazione n. 53 del 07.02.2020 con eccezione delle date per lo svolgimento delle prove che saranno successivamente comunicate;

2. di dare atto che la nuova scadenza, fissata come indicato al punto precedente, sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sulla pagina internet istituzionale del Comune di San Gimignano ed avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale "concorsi ed esami";

3. di dare atto che le domande presentate prima della riapertura dei termini della procedura in oggetto restano valide, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla rettifica delle dichiarazioni rese o alle integrazione della documentazione trasmessa;

4. di revocare le proprie determinazioni n. 233 e n. 234 del 01/06/2020;

5. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

IL DIRIGENTE  
GAMBERUCCI MARIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)